

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Libro I - Disposizioni generali
Titolo VI - Degli atti processuali

Art. 124 Interrogazione del sordo e del muto

Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'[articolo 122](#) ultimo comma.